REGOLAMENTO (CE) N. 524/2002 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2002

che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato interno della Comunità di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano da utilizzare per l'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Dall'esperienza, risultano in pratica onerosi gli impegni che gli offerenti devono attualmente assumere in base ai regolamenti (CE) n. 1938/2001 [3], (CE) n. 1939/2001 [4] e (CE) n. 1940/2001 [5] della Commissione, modificati dal regolamento (CE) n. 15/2002 [6].

(2) L'efficacia della misura può essere migliorata, prevedendo un'alternativa all'attuale obbligo di preventiva trasformazione del risone in prodotto semigreggio e spezzato, tramite la trasformazione in riso lavorato. Dato che le nuove condizioni garantiscono l'utilizzazione del riso al di fuori del circuito del consumo umano, i risifici possono partecipare alla gara.

(3) Al fine di risolvere quanto prima le difficoltà incontrate dagli offerenti, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione. In considerazione del ritardo nello smaltimento del riso posto in vendita, è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono modificati come segue.

1) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli offerenti assumono i seguenti impegni:

a) — se l'offerente è un produttore di mangimi:

utilizzare negli alimenti per animali, entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione, il riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, salvo caso di forza maggiore, e procedere immediatamente sotto il controllo delle autorità competenti, in un luogo stabilito d'accordo con dette autorità, ai trattamenti indicati nell'allegato II intesi ad assicurare il controllo dell'utilizzazione del riso e la tracciabilità dei prodotti;

— se l'offerente è un risificio:

applicare al riso per il quale è dichiarato aggiudicatario, entro un termine di due mesi dalla data dell'aggiudicazione, i trattamenti previsti all'allegato 3 e, salvo caso di forza maggiore, fare incorporare tale prodotto nei mangimi entro un termine di quattro mesi dalla data dell'aggiudicazione;

b) farsi carico dei costi di trasformazione di cui agli allegati II e III;

c) tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto degli impegni assunti.»

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le offerte sono valide unicamente se corredate:

a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione di 15 EUR/t;

b) della prova che l'offerente è un produttore di mangimi o un risificio;

c) dell'impegno scritto dell'offerente a costituire una cauzione di importo pari alla differenza tra il prezzo d'intervento del risone stabilito il giorno dell'offerta e aumentato di 15 EUR e il prezzo offerto per tonnellata di riso, entro due giorni lavorativi dal giorno in cui ha ricevuto la dichiarazione di aggiudicazione.»

3) All'articolo 5, il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 27 marzo 2002 e 8 maggio 2002.

3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 29 maggio 2002 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.
[4] GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.
[5] GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.
[6] GU L 4 dell'8.1.2002, pag. 3.

4) All'articolo 10, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), è svincolata proporzionalmente ai quantitativi utilizzati soltanto se l'organismo d'intervento ha eseguito tutti i controlli necessari per verificare la trasformazione del prodotto nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Tuttavia, la cauzione è interamente svincolata:

— se viene apportata la prova del trattamento previsto all'allegato II e viene incorporato almeno il 95 % delle piccole rotture e/o dei frammenti ottenuti,

— se viene apportata la prova del trattamento previsto all'allegato III e almeno il 95 % del riso lavorato ottenuto viene incorporato negli alimenti composti.»

5) Il testo del titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

«Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), primo trattino».

6) È inserito il seguente allegato III:

«ALLEGATO III

Trattamenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino

Al momento della presa in consegna, il riso deve subire i seguenti trattamenti:

1) Il risone deve essere lavorato, in modo da ottenere il 70 % almeno di riso lavorato, espresso in peso di risone;

il riso lavorato ottenuto:

— contiene una percentuale di grani interi pari a quella constatata sul campione rappresentativo prelevato al momento della presa in consegna del riso aggiudicato,

— presenta le stesse caratteristiche e rappresenta la stessa varietà del riso aggiudicato.

2) Il prodotto ottenuto dopo la trasformazione deve essere contrassegnato tramite colorante "blu patentato V E131" o "verde acido brillante BS (verde lissamina) E 142" in modo da poter essere identificato.»

7) Gli allegati III e IV diventano rispettivamente gli allegati IV e V.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1940/2001 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla gara parziale il cui termine di presentazione delle offerte scade il 3 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

(in t)

Luogo di ammasso	Quantitativi
Formigliana (Vercelli)	671,630
Casalvolone (Novara)	395,410
Villa Poma (Mantova)	527,660
Racconigi (Cuneo)	2 003,840
Pontelangorino (Ferrara)	9 098,844
Casaletto Vaprio (Cremona)	6 054,900
Novara	419,880
La Spezia	629,230
Cambiano (Torino)	2 252,637
Sannazzaro (Pavia)	1 462,150
Camisano Vicentino (Vicenza)	11 172,545
Mede (Pavia)	426,350
Moncrivello (Vercelli)	2 274,650
Castellazzo Bormida (Alessandria)	391,970
Mandrogne (Alessandria)	537,260
Fossano (Cuneo)	1 034,580
Totale	39 353,536»